

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

relativa alla conclusione dei risultati dei negoziati con alcuni paesi terzi a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT e ad altre questioni collegate

(95/592/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha avviato negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT) e che questi negoziati hanno condotto ad accordi con l'Argentina, l'Australia, il Cile, il Giappone, la Nuova Zelanda e la Thailandia;

considerando che era inoltre nell'interesse della Comunità risolvere alcune altre questioni lasciate in sospeso nel quadro del settore agricolo con le parti interessate;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare questi accordi,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità i seguenti accordi e lettere:

- accordo relativo alla conclusione di negoziati tra la Comunità europea e l'Australia a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 (allegato I);
- scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Australia per la conclusione di negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 (allegato I);

— lettera di accompagnamento tra la Comunità europea e l'Australia (allegato I);

— accordo relativo alla conclusione di negoziati tra la Comunità europea e il Cile a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 (allegato II);

— negoziati tra la Comunità europea e il Giappone a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 (allegato III);

— accordo per la conclusione di negoziati tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia (allegato IV);

— accordo relativo alla conclusione di negoziati tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 (allegato V).

I testi degli atti indicati al primo paragrafo sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi e le lettere per vincolare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

ALLEGATO I

ACCORDO

relativo alla conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e l'Australia a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6

LA COMUNITÀ EUROPEA e L'AUSTRALIA,

DESIDERANDO concludere i negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT in base ad un compromesso ragionevole e reciprocamente soddisfacente, e

DESIDERANDO inoltre potenziare la stretta collaborazione nell'ambito economico e commerciale tra la Comunità europea e l'Australia,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

A. La Comunità europea inserisce nel suo nuovo calendario CLX, per il territorio doganale dei quindici Stati membri, le concessioni previste nel calendario LXXX precedente, modificato dal calendario della Comunità europea allegato al protocollo di Marrakech all'accordo generale 1994 (datato 15 aprile 1994).

B. Per concludere i negoziati in corso a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT sulle questioni agricole, è stato concordato quanto segue e, per quanto riguarda i contingenti delle aliquote tariffarie, la loro applicazione è prevista a decorrere dal 1° gennaio 1996:

- aggiungere 2 000 tonnellate alla ripartizione destinata all'Australia nell'ambito dei contingenti delle aliquote tariffarie CE per quanto riguarda la carne bovina di qualità superiore;
- aggiungere 1 150 tonnellate alla ripartizione destinata all'Australia nel quadro del contingente dell'aliquota tariffaria CE per quanto riguarda la carne ovina;
- aggiungere 750 tonnellate alla ripartizione destinata all'Australia nel quadro del contingente dell'aliquota tariffaria CE per il «cheddar»;
- contingente dell'aliquota tariffaria pari a 63 000 tonnellate di «riso semilavorato e lavorato», 1006 30 00 a 0 ecu/t (erga omnes) ⁽¹⁾;

— contingente dell'aliquota tariffaria pari a 20 000 tonnellate di «riso semigreggio (riso bruno)», 1006 20 55 a 88 ecu/t (erga omnes) ⁽¹⁾;

— contingente dell'aliquota tariffaria pari a 21 000 tonnellate di avena, 1004 00 50 e 89 ecu/t (erga omnes).

Il Governo australiano accetta gli elementi di base dell'approccio della Comunità europea volto ad adeguare gli obblighi GATT della CE dei 12 e quelli dell'Australia, della Finlandia e della Svezia in seguito al recente ampliamento della Comunità:

- netting out degli impegni alle esportazioni;
- netting out dei contingenti tariffari;
- cumulo degli impegni relativi al sostegno del mercato interno.

Le modalità giuridiche appropriate concernenti l'attuazione saranno decise in seguito.

C. Disposizioni finali:

Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.

Sono previste consultazioni sulle questioni di cui al presente accordo, in qualsiasi momento, su richiesta di una delle parti.

Firmato a Bruxelles, addì ventidue dicembre millenovecentonovantacinque.

*Per il Governo
dell'Australia*

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

⁽¹⁾ La gestione del contingente comprende la ripartizione ai fornitori tradizionali.

SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e l'Australia per la conclusione di negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6

A. Lettera della Comunità europea

Bruxelles, addì 22 dicembre 1995

Signore,

sono lieto di confermare l'accordo che segue, raggiunto tra le delegazioni dell'Australia e della Comunità europea.

1. Per concludere i negoziati in corso ai sensi dell'attuale articolo XXIV, paragrafo 6 dell'OMC sulle questioni agricole, è stato concordato quanto segue e, per quanto riguarda i contingenti delle aliquote tariffarie, la loro applicazione è prevista a decorrere dal 1° gennaio 1996:
 - aggiungere 2 000 tonnellate alla ripartizione destinata all'Australia nell'ambito del contingente dell'aliquota tariffaria CE per quanto riguarda la carne bovina di qualità superiore;
 - aggiungere 1 150 tonnellate alla ripartizione destinata all'Australia nel quadro del contingente dell'aliquota tariffaria CE per quanto riguarda la carne ovina;
 - aggiungere 750 tonnellate alla ripartizione destinata all'Australia nel quadro del contingente dell'aliquota tariffaria CE per il «cheddar»;
 - contingente dell'aliquota tariffaria pari a 63 000 tonnellate di «riso semilavorato e lavorato», 1006 30 00 a 0 ecu/t (erga omnes) ⁽¹⁾;
 - contingente dell'aliquota tariffaria pari a 20 000 tonnellate di «riso semigreggio (riso bruno)», 1006 20 55 a 88 ecu/t (erga omnes) ⁽¹⁾;
 - contingente dell'aliquota tariffaria pari a 21 000 tonnellate di avena, 1004 00 50 a 89 ecu/t (erga omnes).

Il Governo australiano accetta gli elementi di base dell'approccio della Comunità europea volto ad adeguare gli obblighi GATT della CE dei 12 e quelli dell'Australia, della Finlandia e della Svezia in seguito al recente ampliamento della Comunità:

- netting out degli impegni alle esportazioni;
- netting out dei contingenti tariffari;
- cumulo degli impegni relativi al sostegno del mercato interno.

Le modalità giuridiche appropriate concernenti l'attuazione saranno decise in seguito.

2. L'Australia e la Comunità europea decidono di riesaminare nel primo trimestre del 1996 il funzionamento del sistema del «prezzo rappresentativo» per quanto riguarda i cereali visto che esso condiziona le esportazioni australiane di cereali di qualità elevata verso la CE.
3. **Vino**

Premi della Fiera della capitale australiana

Le parti concordano quanto segue:

- a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3201/90, la CE riconosce i premi della Fiera del vino australiana, pubblicando i nomi degli organismi in questione nella

⁽¹⁾ La gestione del contingente comprende la ripartizione ai fornitori tradizionali.

serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Questo riconoscimento non prevede l'utilizzo della denominazioni comunitarie, protette in base all'accordo sul vino tra Australia e CE, come descrittori delle categorie dei premi;

- l'Australia si impegna a far modificare le regole dagli organizzatori della fiera affinché, nei casi in cui un descrittore di categoria, che consista o contenga una denominazione di cui all'articolo 8 dell'accordo sul vino, ossia «categoria Sherry», «categoria Porto», sia utilizzato per descrivere o presentare vini, compresa la pubblicità, non si asserisca che il premio in questione sia stato riconosciuto dalla Comunità europea.

Altre questioni in sospeso saranno tempestivamente trattate e risolte nel quadro dell'accordo sul vino.

Mi prego proporre che questa lettera e la risposta costituiscano un accordo tra le due autorità rispettive.

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

B. Lettera dell'Australia

Bruxelles, addì 22 dicembre 1995

Signore,

mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la sua lettera in data odierna così redatta:

«Sono lieto di confermare l'accordo che segue, raggiunto tra le delegazioni dell'Australia e della Comunità europea.

1. Per concludere i negoziati in corso ai sensi dell'attuale articolo XXIV, paragrafo 6 dell'OMC sulle questioni agricole, è stato concordato quanto segue e, per quanto riguarda i contingenti delle aliquote tariffarie, la loro applicazione è prevista a decorrere dal 1° gennaio 1996:

- aggiungere 2 000 tonnellate alla ripartizione destinata all'Australia nell'ambito del contingente dell'aliquota tariffaria CE per quanto riguarda la carne bovina di qualità superiore;
- aggiungere 1 150 tonnellate alla ripartizione destinata all'Australia nel quadro del contingente dell'aliquota tariffaria CE per quanto riguarda la carne ovina;
- aggiungere 750 tonnellate alla ripartizione destinata all'Australia nel quadro del contingente dell'aliquota tariffaria CE per il «cheddar»;
- contingente dell'aliquota tariffaria pari a 63 000 tonnellate di «riso semilavorato e lavorato», 1006 30 00 a 0 ecu/t (erga omnes) ⁽¹⁾;
- contingente dell'aliquota tariffaria pari a 20 000 tonnellate di «riso semigreggio (riso bruno)», 1006 20 55 a 88 ecu/t (erga omnes) ⁽¹⁾;
- contingente dell'aliquota tariffaria pari a 21 000 tonnellate di avena, 1004 00 50 e 89 ecu/t (erga omnes).

Il Governo australiano accetta gli elementi di base dell'approccio della Comunità europea volto ad adeguare gli obblighi GATT della CE dei 12 e quelli dell'Austria, della Finlandia e della Svezia in seguito al recente ampliamento della Comunità:

- netting out degli impegni alle esportazioni;
- netting out dei contingenti tariffari;
- cumulo degli impegni relativi al sostegno del mercato interno.

Le modalità giuridiche appropriate concernenti l'attuazione saranno decise in seguito.

2. L'Australia e la Comunità europea decidono di riesaminare nel primo trimestre del 1996 il funzionamento del sistema del «prezzo rappresentativo» per quanto riguarda i cereali visto che esso condiziona le esportazioni australiane di cereali di qualità elevata verso la CE.

3. **Vino**

Premi della Fiera della capitale australiana

Le parti concordano quanto segue:

- a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3201/90, la CE riconosce i premi della Fiera del vino australiana, pubblicando i nomi degli organismi in questione nella serie C della Gazzetta ufficiale delle CE. Questo riconoscimento non prevede l'utilizzo

⁽¹⁾ La gestione del contingente comprende la ripartizione ai fornitori tradizionali.

della denominazioni comunitarie, protette in base all'accordo sul vino tra Australia e CE, come descrittori delle categorie dei premi;

- l'Australia si impegna a far modificare le regole dagli organizzatori della fiera affinché, nei casi in cui un descrittore di categoria, che consista o contenga una denominazione di cui all'articolo 8 dell'accordo sul vino, ossia «categoria Sherry», «categoria Porto», sia utilizzato per descrivere o presentare vini, compresa la pubblicità, non si asserisca che il premio in questione sia stato riconosciuto dalla Comunità europea.

Altre questioni in sospeso saranno tempestivamente trattate e risolte nel quadro dell'accordo sul vino.

Mi prego proporre che questa lettera e la risposta costituiscano un accordo tra le due autorità rispettive.»

Mi prego confermare che quanto precede è accettabile per il mio Governo e che la sua lettera con la presente costituisce un accordo conformemente alla sua proposta.

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

*Per il Governo
dell'Australia*

LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E
L'AUSTRALIA

A. Lettera della Comunità europea

Bruxelles, addì 22 dicembre 1995

Signore,

La Comunità europea conferma che essa non intende inserire nel suo nuovo calendario i cavalli vivi o la carne ovina tra i prodotti che possono beneficiare delle sovvenzioni alle esportazioni elencate nell'accordo sull'agricoltura.

La Comunità europea e l'Australia, nel primo quadrimestre del 1996, riprenderanno il dibattito sulle questioni in sospeso nel quadro dell'accordo sul vino e si adopereranno per risolvere le suddette questioni il più rapidamente possibile.

La gestione dei contingenti delle aliquote tariffarie (CAT) relativi a 63 000 tonnellate di riso lavorato e dei CAT relativi a 20 000 tonnellate di riso semigreggio (riso bruno) comprende la ripartizione ai fornitori tradizionali basata sulle loro esportazioni verso l'Austria, la Svezia e la Finlandia.

Le specifiche per quanto riguarda i CAT pari a 21 000 tonnellate di avena lavorata sono le seguenti:

- un peso di prova minimo pari a 55 kg/ettolitro;
- un grado di umidità massimo del 12 %;
- un livello massimo di additivi (ossia sementi esterne) del 2 %.

La prego di comunicarmi di aver ricevuto la presente lettera.

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

B. Lettera dell'Australia

Bruxelles, addì 22 dicembre 1995

Signore,

mi prego comunicare di aver ricevuto la sua lettera in data odierna così redatta:

«La Comunità europea conferma che essa non intende inserire nel suo nuovo calendario i cavalli vivi o la carne ovina tra i prodotti che possono beneficiare delle sovvenzioni alle esportazioni elencate nell'accordo sull'agricoltura.

La Comunità europea e l'Australia, nel primo quadrimestre del 1996, riprenderanno il dibattito sulle questioni in sospeso nel quadro dell'accordo sul vino e si adopereranno per risolvere le suddette questioni il più rapidamente possibile.

La gestione dei contingenti delle aliquote tariffarie (CAT) relativi a 63 000 tonnellate di riso lavorato e dei CAT relativi a 20 000 tonnellate di riso semigreggio (riso bruno) comprende la ripartizione ai fornitori tradizionali basata sulle loro esportazioni verso l'Austria, la Svezia e la Finlandia.

Le specifiche per quanto riguarda i CAT pari a 21 000 tonnellate di avena lavorata sono le seguenti:

- un peso di prova minimo pari a 55 kg/ettolitro;
- un grado di umidità massimo del 12 %;
- un livello massimo di additivi (ossia sementi esterne) del 2 %.»

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

*Per il Governo
dell'Australia*

ALLEGATO II

ACCORDO

relativo alla conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e il Cile a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6

LA COMUNITÀ EUROPEA E IL CILE,

DESIDERANDO concludere i negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT in base ad un compromesso ragionevole e reciprocamente soddisfacente, e

DESIDERANDO inoltre potenziare la stretta collaborazione nell'ambito economico e commerciale tra la Comunità europea e il Cile,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

- A. La Comunità europea inserisce nel suo nuovo calendario CLX, per il territorio doganale dei quindici Stati membri, le concessioni previste nel calendario LXXX precedente, modificato dal calendario della Comunità europea allegato al protocollo di Marrakesh all'accordo generale 1994 (datato 15 aprile 1994).
- B. Per concludere i negoziati in corso a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT sulle questioni agricole, si è deciso quanto segue:
- 0808 10 99 mele fresche (1° aprile-31 luglio): riduzione dell'aliquota di dazio finale del 50 % (dal 3 all'1,5 %);
 - 0808 20 33 pere fresche (1°-30 aprile e 1°-15 luglio): riduzione dell'aliquota finale del 50 % (dal 2,5 all'1,3 %);
 - 0813 30 00 mele essiccate: riduzione dell'aliquota finale del 50 % (dal 6,4 al 3,2 %);
 - 0813 40 92 altra frutta secca: riduzione dell'aliquota finale del 50 % (dal 4,8 al 2,4 %);
 - aggiungere 1 510 tonnellate alla ripartizione destinata al Cile nel quadro del contingente dell'aliquota tariffaria CE per la carne ovina.

Il Cile accetta gli elementi di base dell'approccio della Comunità europea volto ad adeguare gli obblighi della CE dei 12 e quelli dell'Austria, della Finlandia e della Svezia in seguito al recente ampliamento della Comunità:

- netting out degli impegni alle esportazioni;
- netting out dei contingenti tariffari;
- cumulo degli impegni relativi al sostegno del mercato interno.

Le modalità giuridiche appropriate concernenti l'attuazione saranno decise in seguito.

C. È stato inoltre concordato quanto segue:

- 2301 20 00 farina di pesce: riduzione dell'aliquota a zero.

D. Disposizioni finali:

Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.

Sono previste consultazioni sulle questioni di cui al presente accordo, in qualsiasi momento, su richiesta di una delle parti.

Firmato a Bruxelles, addì ventidue dicembre millenovecentonovantacinque.

*Per il Governo
del Cile*

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

ALLEGATO III

NEGOZIATI

tra la Comunità europea e il Giappone a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6

LA COMUNITÀ EUROPEA E IL GIAPPONE,

DESIDERANDO concludere i negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT in maniera ragionevole e reciprocamente soddisfacente, e

DESIDERANDO inoltre potenziare la stretta collaborazione nell'ambito economico e commerciale tra la Comunità europea e Giappone,

HANNO RAGGIUNTO LA SOLUZIONE CHE SEGUE:

I. Concessioni relative all'accesso al mercato.

- A. La Comunità europea inserisce nel suo nuovo calendario CLX, per il territorio doganale dei quindici Stati membri, le concessioni previste nel calendario LXXX precedente, modificato dal calendario della Comunità europea, allegato al protocollo di Marrakesh all'accordo generale 1994 (datato 15 aprile 1994).
- B. Secondo le disposizioni dell'allegato A del presente accordo, la Comunità europea riduce e consolida le tariffe a decorrere dal 1° gennaio 1996, salvo diversa indicazione, apre i contingenti tariffari come specificato ed accelera l'attuazione delle concessioni tariffarie concordate nell'ambito dell'Uruguay Round.
- C. I miglioramenti concessi ai paesi terzi nell'ambito dei negoziati della Comunità europea a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 si applicano anche al Giappone.

II. Agricoltura:

- A. Gli elementi di base dell'approccio della Comunità europea volto ad adeguare gli obblighi della CE dei dodici e quelli dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in seguito al recente ampliamento della Comunità, prevedono:
 - netting out degli impegni alle esportazioni;
 - netting out dei contingenti tariffari;
 - cumulo degli impegni relativi al sostegno del mercato interno.Le modalità giuridiche appropriate concernenti l'attuazione saranno decise in seguito.
- B. La riduzione tariffaria che segue è applicata a decorrere dal 1° gennaio 1996:
 - 1209 91 90: Altri semi di ortaggi (diversi dal cavolo-rapa)
 - Riduzione dell'aliquota di dazio dal 4 al 3 %.

Firmato a Bruxelles, addì ventidue dicembre millenovecentonovantacinque.

*Per il Governo
del Giappone*

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

Allegato A

1. La Comunità europea anticipa al 1° gennaio 1996 l'applicazione delle riduzioni concordate nell'ambito dell'Uruguay Round, previste per il 1997, per tutti i prodotti non agricoli (pesce e prodotti industriali) ad eccezione di quelli elencati separatamente negli allegati I-III del regolamento del Consiglio concernente l'attuazione di riduzioni tariffarie decise nell'ambito dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
2. Le riduzioni di cui agli allegati I-III saranno attuate secondo le modalità che seguono:
 - a) a decorrere dal 1° gennaio 1996, le aliquote di dazio convenzionali relative ai prodotti elencati all'allegato I riprendono quelle indicate alla colonna 3 dello stesso allegato;
 - b) a decorrere dal 1° gennaio 1996, le aliquote di dazio autonome e convenzionali relative ai prodotti elencati all'allegato II riprendono quelle indicate rispettivamente alle colonne 3 e 4 dello stesso allegato;
 - c) per quanto riguarda i prodotti elencati alla sezione 1 dell'allegato III, le aliquote di dazio convenzionali applicabili il 1° gennaio 1996 sono le stesse di quelle indicate alla colonna 3;per quanto riguarda i prodotti elencati alla sezione 2 dell'allegato III, le aliquote di dazio convenzionali saranno ridotte progressivamente a norma del calendario della colonna 3;
per quanto riguarda i prodotti elencati alla sezione 3 dell'allegato III e nei limiti dei quantitativi di cui alla colonna 3, le aliquote di dazio convenzionali applicabili al 1° gennaio 1996 sono le stesse di quelle indicate alla colonna 4.

ALLEGATO IV

ACCORDO

relativo alla conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA NUOVA ZELANDA,

DESIDERANDO concludere i negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT in base ad un compromesso ragionevole e reciprocamente soddisfacente, e

DESIDERANDO inoltre potenziare la stretta collaborazione nell'ambito economico e commerciale tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

A. La Comunità europea inserisce nel suo nuovo calendario CLX, per il territorio doganale dei quindici Stati membri, le concessioni previste nel calendario LXXX precedente, modificato dal calendario della Comunità europea allegato al protocollo di Marrakesh all'accordo generale 1994 (datato 15 aprile 1994).

B. Per concludere i negoziati in corso a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT sulle questioni agricole, si è deciso quanto segue ed i contingenti delle aliquote tariffarie si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1996:

- aggiungere 1 700 tonnellate alla ripartizione destinata alla Nuova Zelanda nel quadro del contingente dell'aliquota tariffaria CE per quanto riguarda la carne ovina;
- aggiungere 1 000 tonnellate alla ripartizione destinata alla Nuova Zelanda nel quadro del contingente dell'aliquota tariffaria CE per quanto riguarda il formaggio destinato alla produzione;
- aggiungere 500 tonnellate alla ripartizione destinata alla Nuova Zelanda nel quadro del contingente dell'aliquota tariffaria CE per il «cheddar»;
- contingente dell'aliquota tariffaria pari a 300 tonnellate di carne bovina di qualità superiore pari al 20 %;
- ex 0810 90 10 kiwi, 15 maggio — 15 novembre:
 - riduzione dell'aliquota finale dall'8,8 all'8 %, —

- riduzione di 0,8 % di punti di percentuale dell'aliquota di dazio in ogni fase precedente a quella dell'aliquota finale. La prima riduzione si applica a decorrere dal 15 maggio 1996.

La Nuova Zelanda accetta gli elementi di base dell'approccio della Comunità europea volto ad adeguare gli obblighi della CE dei dodici e quelli dell'Austria, della Finlandia e della Svezia in seguito al recente ampliamento della Comunità:

- netting out degli impegni alle esportazioni;
- netting out dei contingenti tariffari;
- cumulo degli impegni relativi al sostegno del mercato interno.

Le modalità giuridiche appropriate concernenti l'attuazione saranno decise in seguito.

C. È stato inoltre concordato quanto segue:

- ex 0304 20 96 filetti congelati di merluzzi della specie *Pseudocyttus maculatus* e *Allocyttus* spp.
Contingente tariffario pari a 200 tonnellate ad aliquota 0.

D. Disposizioni finali:

Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.

Sono previste consultazioni sulle questioni di cui al presente accordo, in qualsiasi momento, su richiesta di una delle parti.

Firmato a Bruxelles, addì ventidue dicembre millenovecentonovantacinque.

*Per il Governo
della Nuova Zelanda*

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

ALLEGATO V

ACCORDO

relativo alla conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6

LA COMUNITÀ EUROPEA E IL REGNO DI THAILANDIA,

DESIDERANDO concludere i negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT in base ad un compromesso ragionevole e reciprocamente soddisfacente, e

DESIDERANDO inoltre potenziare la stretta collaborazione nell'ambito economico e commerciale tra la Comunità europea e la Thailandia,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

- A. La Comunità europea inserisce nel suo nuovo calendario CLX, per il territorio doganale dei quindici Stati membri, le concessioni previste nel calendario LXXX precedente, modificato dal calendario della Comunità europea allegato al protocollo di Marrakesh all'accordo generale 1994 (datato 15 aprile 1994).
- B. Per concludere i negoziati in corso a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT sulle questioni agricole, si è deciso quanto segue:
- contingente dell'aliquota tariffaria pari a 63 000 tonnellate di riso semilavorato e lavorato 1006 30 00 ad aliquota 0 (erga omnes) a decorrere dal 1° gennaio 1996;
 - contingente dell'aliquota tariffaria consolidato pari a 20 000 tonnellate di «riso semigreggio (riso bruno)» 1006 20 55 a 88 ecu/t (erga omnes) a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il Regno di Thailandia accetta gli elementi di base dell'approccio della Comunità europea volto ad adeguare gli obblighi GATT della CE dei dodici e quelli dell'Austria, della Finlandia e della Svezia in seguito al recente ampliamento della Comunità:

- netting out degli impegni alle esportazioni;
- netting out dei contingenti tariffari;
- cumulo degli impegni relativi al sostegno del mercato interno.

Le modalità giuridiche appropriate concernenti l'attuazione saranno decise in seguito.

C. Disposizioni finali:

Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.

Sono previste consultazioni sulle questioni di cui al presente accordo, in qualsiasi momento, su richiesta di una delle parti.

Firmato a Bruxelles, addì ventidue dicembre millenovecentonovantacinque.

*Per il Governo
del Regno di Thailandia*

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

Allegato tecnico

L'intesa è stata raggiunta sulle basi che seguono:

- riso lavorato o semilavorato (1006 30 00)
CAT pari a 63 000 tonnellate (Thailandia 19 505 tonnellate + 10 %)
- riso semigreggio (1006 20 55)
CAT pari a 20 000 tonnellate (Thailandia 1 647 tonnellate + 10 %)

Il Regno di Thailandia è uno dei paesi beneficiari nel quadro dei due CAT citati, di conseguenza le licenze d'importazione della Comunità europea saranno rilasciate automaticamente nei limiti concordati in base ai titoli di esportazione rilasciati dal Governo thailandese.
